

STATUTO

VA.LI.CA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIALE SCALA
GRECA 81

Numero REA: SR - 419282

Codice fiscale: 01993860897

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al N. 28855 di Repertorio e N. 19257 di Raccolta	
	<u>STATUTO</u>	
	<u>TITOLO I</u>	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	<u>Art. 1 (Costituzione e denominazione)</u>	
	E' costituita con sede nel comune di Siracusa la Società	
	cooperativa denominata "VA.LI.CA. SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE". La Cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	<u>Art. 2 (Durata)</u>	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31/12/2050) potrà essere prorogata con	
	delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i	
	soci dissenzienti.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	<u>Art. 3 (Scopo mutualistico)</u>	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della	
	legge 381/91.La Cooperativa si ispira ai principi che sono	
	alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad	
	essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	

	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato	
	e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare	
	nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio	
	economico e culturale delle comunità, deve cooperare	
	attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed	
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala	
	locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende	
	realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed	
	enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo	
	modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -	
	l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera	
	in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai	
	fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non	
	occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	

	2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far	
	conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono	
	oggetto della sua attività. Nella costituzione e	
	nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità	
	dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve	
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La	
	Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	<u>Art. 4 (Oggetto sociale)</u>	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	1. La realizzazione e/o gestione di scuole materne, asilo	
	nido, ludoteche in tutte le sue forme;	
	2. la gestione di centri di attività didattica di qualsiasi	
	natura;	
	3. la gestione di corsi per l'informatica, nonché l'utilizzo	
	delle nuove tecnologie nelle sue varie forme;	
	4. garantire il servizio taxi baby;	
	5. L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze -	
	madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte	

	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi	
	emanate ed emanante;	
	6. La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo,	
	biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti	
	ed attività socio - culturali);	
	7. Offrire anche a domicilio o presso centri di attività	
	operativa, assistenza ed orientamento a bambini e giovani e	
	pertanto garantire la cura, la salvaguardia e la sorveglianza,	
	avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;	
	8. Organizzare acquisti collettivi di cancelleria e materiale	
	didattico, di beni di consumo e generi utili all'igiene	
	personale e alla vita scolastica dei bambini, istituire	
	servizi di assistenza medica, generica e specialistica,	
	ambulatoriale e domiciliare di supporto all'asilo nido e alla	
	scuola materna;	
	9. Svolgere attività di assistenza a favore degli anziani,	
	handicappati, disadattati, tossicodipendenti, alcolizzati ed	
	emarginati in genere con creazione di centri ricreativi,	
	culturali e sociali, con assistenza anche a domicilio, servizi	
	di lavanderia, fornitura di pasti caldi, assistenza	
	domiciliare anche domestica; offrire tramite i propri soci	
	assistenza anche in casi di degenza negli ospedali, case di	
	cura, case di riposo, di rieducazione, assistendoli anche a	

	domicilio dopo la dimissione dai nosocomi fino al loro	
	reinserimento nella società attiva;	
	10. realizzazione e/o gestione di colonie estive, refettori	
	scolastici e trasporti bus-scuola;	
	11. Realizzazione e /o gestire servizi di scuola e doposcuola	
	e di preparazione primina;	
	12. Istituire e gestire università per la terza età;	
	13. Fornire servizi di assistenza domiciliare, di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio sia	
	diurna che notturna, presso ospedali, presidi sanitari, case	
	di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad	
	anziani, disabili, ammalati, ed ai degenti avvalendosi anche	
	delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;	
	14. Coordinare e gestire servizi socioassistenziali generici e	
	qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni	
	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti	
	pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;	
	15. Realizzazione e gestione di centri specializzati nel	
	trattamento di dipendenze da sostanze (alcol, cocaina,	
	cannabis e nuove droghe) e da comportamento (internet, gioco	
	d'azzardo, shopping, sesso);	
	16. Realizzazione e gestione di Comunità di Recupero per	
	soggetti affetti da depressione con percorsi riabilitativi di	
	tipo residenziale	
	17. l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri	

	perseguita attraverso formule innovative rispetto i	
	tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare	
	un ambiente familiare, attraverso la creazione di case	
	famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile	
	delle ragazze; della prestazione anche a domicilio,	
	d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani	
	gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento	
	nel nucleo familiare; della realizzazione di corsi di	
	qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze -	
	madri nel mondo del lavoro;	
	18. la lotta e la prevenzione della violenza di genere e/o	
	all'assistenza alle donne vittime di violenza;	
	19. la realizzazione e gestione di centri antiviolenza e/o	
	case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di	
	ospitalità in emergenza e/o case di accoglienza per gestanti e	
	madri con figli, così come previsto dal D.P. n. 96/2015	
	Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;	
	20. la costituzione e la gestione di equipe di aiuto	
	integrativo socio psicopedagogia e specialistica per attività	
	scolastiche che parascolastiche sia all'interno di scuole	
	pubbliche o private che a domicilio che permettono di	
	innalzare il livello culturale didattico ai ragazzi	
	svantaggiati, portatori di handicaps e extracomunitari;	
	21. Assistenza domiciliare agli anziani, disabili, minori;	
	22. Centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori,	

	ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	23. La realizzazione e/o la gestione di case famiglie,	
	comunità alloggio, case albergo, case di riposo, case protette	
	per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici,	
	anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;	
	24. Centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale	
	temporanea; Centri di accoglienza per donne vittime di	
	maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 9 della Legge	
	31/07/2003 n° 10 e successive modificazioni o integrazioni;	
	25. Soggiorni vacanze;	
	26. Assistenza post - penitenziaria;	
	27. L'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri	
	perseguita attraverso formule innovative rispetto i	
	tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare	
	un ambiente familiare, attraverso la creazione di case	
	famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile	
	delle ragazze; della prestazione anche a domicilio,	
	d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani	
	gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento	
	nel nucleo familiare; della realizzazione di corsi di	
	qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze -	
	madri nel mondo del lavoro;	
	28. Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile mediante la realizzazione di	
	servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al	

	sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà;	
	29. La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di	
	studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa	
	necessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	30. L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo	
	libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica,	
	fotografia, hobbies vari etc.);	
	31. L'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la	
	promozione culturale e sociale.	
	32. Lo sviluppo studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini	
	conoscitive;	
	33. La prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani,	
	dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case	
	di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	34. La realizzazione e/o e la gestione di strutture	
	extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A.,	
	per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non	
	assistiti a domicilio e richiedenti trattamenti continui,	
	finalizzati a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie,	
	assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	35. Avviare dei servizi per la gestione del tempo libero,	
	d'integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzione	
	del disagio minorile;	
	36. Gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei	

	portatori di handicap e non , trasporto ed assistenza	
	igienicosanitario nelle scuole; trasporto per la frequenza	
	degli asili nido, delle scuole di ogni ordine e grado e dei	
	centri educativi- riabilitativi;	
	37. La costituzione e la gestione di équipe	
	sociopsicopedagogica e specialistica;	
	38. Effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi	
	affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma	
	anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della	
	Legge 142/2001.	
	39. La cooperativa si propone inoltre di operare nell'ambito	
	dell'assistenza ai minori e degli anziani perseguita	
	attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali	
	istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente	
	familiare attraverso la creazione di villaggi o case famiglie,	
	comunità alloggio, in cui si favorisca l'elevazione morale e	
	civile, mediante:	
	40. La realizzazione e la gestione di centri ricreativi,	
	culturali e sportivi;	
	41.La promozione d'iniziative volte a tutelare e favorire la	
	crescita, la maturazione individuale e la socializzazione	
	della persona d'età minore per eliminare le condizioni di	
	disagio mediante l'attività delle comunità d'accoglienza per	
	minori per la quale si sia reso necessario l'allontanamento	

	temporaneo dell'ambito familiare;	
	42. La gestione di mense;	
	43. L'attuazione d'interventi a sostegno della famiglia anche	
	dopo il reinserimento del minore per eliminare situazione di	
	rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi	
	scolastici anche tramite censimento dell'evasione scolastica;	
	44. La realizzazione e/o la gestione di un centro d'incontro e	
	d'iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio;	
	45. L'attuazione d'interventi da realizzare previo accordo con	
	le competenti autorità, nell'ambito delle strutture	
	scolastiche;	
	46. Assistenza socioscolastica professionale mediante ricoveri	
	dei minori in convitto e semiconvitto;	
	47. Servizi residenziali ed aperti in favore di immigrati,	
	uomini, donne e minori;	
	48. Realizzazione e gestione di Centri di accoglienza,	
	Comunità alloggio, Centri di Incontro e di Integrazione,	
	assistenza domiciliare volti all'assistenza ed al sostegno per	
	l'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati;	
	49. Corsi di lingua ed attività culturali, ludiche e	
	ricreative per immigrati con particolare riferimento ai	
	minori;	
	50. La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	
	anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e	

	penale;	
	51. la costituzione e la gestione di equipe di aiuto	
	integrativo socio psicopedagogia e specialistica per attività	
	scolastiche che parascolastiche sia all'interno di scuole	
	pubbliche o private che a domicilio che permettono di	
	innalzare il livello culturale didattico ai ragazzi	
	svantaggiati, portatori di handicaps e extracomunitari;	
	52. la realizzazione e conduzione di centri di prima	
	accoglienza per extracomunitari;	
	53. la mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;	
	54. Esercitare l'attività di trasporto dei soggetti	
	normodotati e/o disabili in genere.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali	
	potrà ancora: stipulare convenzioni con personale	
	specializzato ove non ve ne sia disponibile fra i soci per	
	comprovati motivi funzionali della società; provvedere	
	all'istruzione cooperativistica e professionale, anche	
	mediante l'istituzione di corsi di perfezionamento,	
	addestramento e qualificazione nel campo dei servizi e	
	sanitario; compiere ogni azione mutualistica e scegliere in	
	genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli	
	scopi sociali; aderire a società e consorzi tra cooperative	
	aventi finalità analoghe o comunque congruenti; aderire ad	
	altri enti ed organismi economici, morali, culturali ed	
	assistenziali. Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra	

	detti, la cooperativa potrà infine, usufruire di contributi,	
	sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in	
	genere, statali, regionali, comunitarie o di ogni altro Ente.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle	
	attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative. La Cooperativa potrà altresì	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo	

	sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso	
	di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di	
	amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei	
	limiti ivi previsti. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e	
	favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta	
	di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
	ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle	
	vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni ⁶ di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque,	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale	

	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La società	
	potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative. La Cooperativa potrà altresì assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo	
	sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso	
	di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di	
	amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei	
	limiti ivi previsti. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e	
	favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta	
	di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
	ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	

	pubblico.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	
	<u>Art. 5 (Soci cooperatori)</u>	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di	
	soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie: 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che	
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della propria	
	mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
	con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo	
	lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo	
	mutualistico ed adesione al medesimo. 2) soci volontari ⁷ ,	
	persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi	
	e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti	
	dalla legge; 3) soci fruitori, persone fisiche che	
	usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della	

	cooperativa. Possono essere soci cooperatori anche le persone	
	giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del	
	Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie su indicate. Non possono in nessun caso essere soci	
	gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati,	
	nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza	
	con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria	
	speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale	
	potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a	
	tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata	
	dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci	

	appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nel consiglio di amministrazione della Cooperativa. Oltre che	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate dall'articolo 11 del presente statuto: a)	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) la	
	carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa; c) il mancato	
	adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il	
	non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale; Verificatasi una causa di	
	esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche	
	prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	

	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	consiglio di amministrazione, nel libro dei soci. Al socio	
	appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto	
	nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci	
	cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del	
	nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice	
	fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto; c) l'ammontare della quota di capitale che propone	
	di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge; d) la categoria di soci	
	cooperatori alla quale richiede di essere ammesso; e) la	
	dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; f)	
	l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del	
	presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	

	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: a.1)	
	l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto; b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. Chi intende	
	essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre	
	indicare nella domanda di ammissione: a.2) l'impegno a	
	conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai	
	regolamenti interni; b.2) l'indicazione delle specifiche	
	competenze possedute. Chi intende essere ammesso come socio	
	fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b),	
	c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione: a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti	
	dalla cooperativa. Fermo restando il secondo comma dell'art.	
	2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni	
	od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c),	
	d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di	

	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: g) la	
	ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la	
	sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; h) la	
	delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; h)	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il	
	Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera	
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro	
	dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda	
	di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di	
	amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota	
	integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	

	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le	
	modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	amministrazione: - del capitale sottoscritto; - dell'eventuale	
	tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	amministrazione; b) all'osservanza dello statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali. In particolare i soci lavoratori, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono	
	ulteriormente obbligati: a.1) a non aderire ad altre società	
	che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività	
	concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello	
	della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio	
	di amministrazione accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa; b.1) a mettere a disposizione le	
	proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	

	Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto	
	di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa stessa. In particolare i soci volontari, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono	
	ulteriormente obbligati: a.2) a prestare la propria attività	
	di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli	
	appositi regolamenti interni. Per tutti i rapporti con la	
	Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa. Il socio è tenuto a	
	comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal	
	momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	<u>Art. 9 (Perdita della qualità di socio)</u>	
	La qualità di socio si perde: - per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	<u>Art. 10 (Recesso del socio)</u>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione; b) che non sia più in grado di partecipare	

	all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; c)	
	il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento; d) che cessi in via	
	definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. Il	
	recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa. Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari	
	è libero. Il recesso non può essere parziale. La	
	dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il	
	recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per	
	i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	

	instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che: a) non sia più in grado di concorrere	
	al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia	
	perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel	
	caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel	
	caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva	
	l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio	
	fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei	
	servizi; b) risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	amministrazione di accordare al socio un termine non superiore	
	a trenta (30) giorni per adeguarsi; c) previa intimazione da	
	parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro	
	trenta (30) giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo; d) svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa; e) nell'esecuzione del	
	rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	

	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare	
	la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari	
	ovvero per giusta causa o giustificato motivo. L'esclusione è	
	comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio	
	può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli	
	articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del provvedimento. L'esclusione comporta in ogni	
	caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione	
	diventa operante dalla ricezione da parte del socio del	
	provvedimento di esclusione.	
	<u>Art. 12 (Morte del socio)</u>	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. Gli	
	eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	<u>Art. 13 (Rimborso della quota)</u>	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	

	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio,	
	comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del	
	soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies,	
	comma 3, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso o l'esclusione del socio. Il pagamento	
	deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione	
	del bilancio.	
	<u>Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,</u>	
	<u>responsabilità dei soci cessati)</u>	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il	
	valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio	
	di amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i	
	motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La	
	Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del soprapprezzo, o del pagamento della	

	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far	
	parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno	
	dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per	
	lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi	
	del socio defunto.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>SOCI SOVVENTORI</u>	
	<u>Art. 15 (Soci sovventori)</u>	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	<u>Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)</u>	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari a	
	€. 25,00 (venticinque virgola zero centesimi).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	

	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	<u>Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)</u>	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	amministrazione. Il socio che intenda trasferire la quota deve	
	comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, il	
	Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	<u>Art. 18 (Deliberazione di emissione)</u>	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in	
	favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea	
	stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al	
	Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della	
	partecipazione.	
	<u>Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)</u>	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a	

	due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, 1 (un) voto. In ogni caso i voti attribuiti ai soci	
	sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza	
	del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica	
	del recesso stesso.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	<u>Art. 20 (Elementi costitutivi)</u>	

	Il patrimonio della società è costituito: 1) dal capitale	
	sociale, che è variabile ed è formato: a) dai conferimenti	
	effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di	
	valore minimo pari a €. 25,00 (venticinque virgola zero	
	centesimi). Il valore della quota detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge; b) dai	
	conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	
	fondo per il potenziamento aziendale; 2) dalla riserva legale	
	indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; 3)	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; 4) dalla	
	riserva straordinaria; 5) da ogni altra riserva costituita	
	dall'Assemblea e/o prevista per legge. Le riserve	
	indivisibili per disposizione di legge o per statuto non	
	possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale	
	né all'atto dello scioglimento della Società.	
	<u>Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso.	
	<u>Art. 22 (Bilancio d'esercizio)</u>	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il	

	Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere	
	presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a	
	riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge; b) al Fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima; c) a remunerazione del capitale	
	dei soci sovventori; d) ad eventuale rivalutazione del	
	capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59; e) ad eventuali	
	dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre	

	deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	<u>Art. 23 (Ristorni)</u>	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il	
	progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni,	
	tenuto conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci	
	lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura	
	del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi	
	ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a),	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristorno	
	ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi	
	dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla	
	base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci	
	cooperatori. Per i soci lavoratori si terrà conto di: - ore	
	lavorate e retribuite nel corso dell'anno, - qualifica	

	professionale, - compensi erogati, - tempo di permanenza in	
	cooperativa, - tipologia del rapporto di lavoro. Per i soci	
	fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi	
	forniti e remunerati nell'esercizio. I ristorni, destinati ai	
	soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati,	
	oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di	
	aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>ORGANI SOCIALI</u>	
	<u>Art. 24 (Organi sociali)</u>	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	<u>Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)</u>	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili; b) approva il	
	bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto	
	Legislativo n. 112 del 20179; c) delibera sull'emissione delle	
	quote destinate ai soci sovventori; d) procede alla nomina e	
	revoca del Consiglio di amministrazione; e) procede	
	all'eventuale nomina dell'organo di controllo; f) determina la	
	misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed	
	all'organo di controllo se nominato; g) delibera di compiere	

	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci; h) provvede alle	
	modifiche dell'Atto Costitutivo; i) delibera sull'eventuale	
	erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente	
	statuto; j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; k)	
	approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo; m) nomina i liquidatori e	
	stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione; n)	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito	
	al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	<u>Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)</u>	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia. L'avviso di convocazione deve	

	essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R	
	inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea potrà essere	
	convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax	
	o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 22. L'Assemblea inoltre può essere	
	convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne	
	ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e	
	comunque non oltre sei (6) giorni dalla richiesta, qualora ne	
	sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se	
	nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci. In assenza delle prescritte	
	formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e	
	i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano	
	presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	<u>Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)</u>	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	

	dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione	
	l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 2810.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblies	
	hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore	
	persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; I soci operatori persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di un voto. Per i soci	
	sovventori si applica il precedente articolo 19. L'Assemblea	
	può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che: a) sia consentito al Presidente	
	dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	

	votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura	
	della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. I	
	soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco della Cooperativa. Ciascun socio non	
	può rappresentare più di due soci. La delega non può essere	
	rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il socio	
	imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa. I soci persone giuridiche sono rappresentati in	
	Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro	
	soggetto dai medesimi designato. Per le votazioni si procederà	
	normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro	

	metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. Le	
	elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche	
	non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio. Funzione, poteri e doveri del	
	Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5) eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la	
	carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da	
	un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche,	
	di enti con scopo di lucro ¹³ . L'amministrazione della	
	cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i	
	soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci	

	cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non	
	possono essere nominati per un periodo superiore a tre	
	esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	<u>Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)</u>	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge. Il Consiglio	
	di Amministrazione può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di	
	bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	<u>Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di</u>	
	<u>amministrazione)</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	

	lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se	
	nominato ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione. Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente,	
	la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e	
	nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano. Le adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica. La presenza	
	alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque	
	essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1. che siano	
	presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario	
	della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale; 2. che sia effettivamente	
	possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; 3. che	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 4. che	
	sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli	
	argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	

	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si	
	considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e	
	dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In	
	caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli	
	altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato,	
	di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	<u>Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)</u>	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia	
	nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei	

	mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di	
	mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere	
	convocata da ogni socio.	
	<u>Art. 34 (Compensi agli Amministratori)</u>	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio di	
	amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo,	
	se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli	
	Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea	
	può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	<u>Art. 35 (Rappresentanza)</u>	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei	
	limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati,	
	se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali. In caso	
	di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a	

	lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma	
	costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del	
	Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio	
	Sindacale è nominato dall'Assemblea. L'organo di controllo	
	resta in carica per tre esercizi e scade alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La retribuzione	
	annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	dell'ufficio ¹⁶ . Il Collegio Sindacale o il sindaco unico,	
	quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei	
	conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in	

	possesso dei requisiti di legge.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>CONTROVERSIE</u>	
	<u>Art.37 (Clausola arbitrale)</u>	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a)	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società	
	che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia	
	oggetto di controversia la qualità di socio; b) le	
	controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari; c) le controversie promosse da Amministratori,	
	Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola	
	arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione	
	espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è	
	amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	<u>Art. 38 (Arbitri e procedimento)</u>	
	Gli arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di	

	valore inferiore a €. 250.000,00 (duecentocinquantamila	
	virgola zero centesimi). Ai fini della determinazione del	
	valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile; b) tre, per le altre	
	controversie; c) nei casi di controversie con valore	
	indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal	
	Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di	
	diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e	
	di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di	
	designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede della società. La domanda di	
	arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve	
	essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri	
	decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a	
	norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli	
	arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano	
	una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	

	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa	
	nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio. Nello svolgimento della	
	procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento	
	dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti,	
	con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35,	
	punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. Per ogni	
	ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e	
	nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata	
	dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al	
	momento della produzione della domanda.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	<u>Art. 39 (Scioglimento anticipato)</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	<u>Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)</u>	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine: - a rimborso delle quote effettivamente	

	versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma	
	del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti; - a rimborso delle quote	
	effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e	
	dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; - al Fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	<u>TITOLO IX</u>	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	<u>Art. 41 (Regolamenti)</u>	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	<u>Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e</u>	
	<u>devoluzione)</u>	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	

	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa: a) non potrà distribuire	
	dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato; b) non potrà remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi; c) non potrà distribuire	
	riserve fra i soci cooperatori; d) dovrà devolvere, in caso	
	di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	<u>Art. 43 (Rinvio)</u>	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. Per	
	quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in	
	quanto compatibili le norma sulle società a responsabilità	
	limitata.	

[illegible]